

GAS NATURALE

ACCISE, ADDIZIONALE REGIONALE, IVA - IMPORTI IN VIGORE DAL 01/04/2009

ACCISA SUI CONSUMI DI GAS NATURALE PER COMBUSTIONE USI CIVILI		IMPOSTE		ADDIZIONALE REGIONALE	ALIQUOTE IVA
FASCIA DI CONSUMO (MC ANNO)		(€/mc)	Normativa di riferimento	(€/mc)	%
0	120,000	0,0440000	ALL. I modificato da D.Lgs. 22/07	0,005164569	10
120,001	480,000	0,1750000	ALL. I modificato da D.Lgs. 22/08	0,005164569	10
480,001	1560,000	0,1700000	ALL. I modificato da D.Lgs. 22/09	0,005164569	20
oltre 1.560,001		0,1860000	ALL. I modificato da D.Lgs. 22/10	0,005164569	20

ACCISA SUI CONSUMI DI GAS NATURALE PER COMBUSTIONE USI INDUSTRIALI	IMPOSTE		ADDIZIONALE REGIONALE	ALIQUOTE IVA (Δ)
	(€/mc)	Normativa di riferimento	(€/mc)	%
Per produzione di energia elettrica (diretta o indiretta) (*) (0,250 per ogni KWh prodotto)	0,0004493	Tab. A - p.to 11	esente (§§)	10
Per autoproduzione di energia elettrica (30% riduzione)	0,0001348	Tab. A - p.to 11	esente (§§)	10
Per uso industriale, escluso termoelettrici con consumi maggiori di 1.200.000 mc/anno (40% riduzione)	0,0074988	Art. 4 L.418/01	0,005164569	10, 20
Per usi industriali, artigianali, attività di ristorazione, distribuzione commerciale, sportive dilettantistiche, senza fine di lucro e ricettive con finalità di assistenza ai disabili, orfani, anziani e indigenti	0,0124980	ALL. I	0,005164569	10, 20 (§)
Riduzione chimica, Processi elettrolitici, Mineralogici e Metallurgici	esente (*)	Art.21, c.13 T.U.	esente (*)	10, 20
Forze Armate Nato	esente	Art.17, c.1, lett.c) T.U.	imposta sostitutiva (**) come usi civili	non imponibile (&)
Forze Armate Nazionali (uso riscaldamento per fini istituzionali)	0,0116600	Art. 17, c.1 - Tab. A - p.to 16 bis	esente (***)	20
Forze Armate Nazionali (uso riscaldamento per fini NON istituzionali) compreso il gas naturale usato per cottura cibi e produzione di acqua calda (ex categoria T1) anche se usato per finalità istituzionali	vedi usi civili	vedi usi civili	vedi usi civili	vedi usi civili
Autotrazione	0,0029100	ALL. I	0,005164569	20

(*) Non imponibilità IVA sulle forniture di gas naturale: Gli esportatori abituali di beni che, attraverso l'apposita "Dichiarazione di intento", affermino di volersi avvalere di tale agevolazione, purché le esportazioni effettuate nel corso dell'anno solare precedente siano superiori al 10% del volume d'affari complessivo avranno i corrispettivi di gas naturale fatturati come NON imponibili ai fini IVA. Tale volume deve essere determinato senza tenere conto delle esportazioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale.

(*) Limitatamente al corrispettivo relativo alla quota di gas naturale destinata alla produzione di energia elettrica

(*) Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 che modifica con decorrenza 01/06/2007 l'art.26, comma 13 del D.Lgs. 26,10,1995 n.504. Si applica l'imposta sostitutiva che attualmente è pari a zero (vedi (**)).

(**) Il Decreto Legislativo 21/12/1990 n.398, art.9, c.2, insieme all' Addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile - ARISGAM, ha istituito un'imposta regionale sostitutiva a carico delle utenze esenti dall'imposta erariale di consumo. Fino all'entrata in vigore di una legge regionale che ne determini l'ammontare, l'imposta sostitutiva sulle utenze esenti non è dovuta.

(***)L.244 del 24/12/2007, comma 190. Con esso viene stabilito che, rispetto al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali come combustibile per riscaldamento non trovano applicazione né l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile, né l'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'art.9 del D.Lgs. n.398/1990 e successive modificazioni.

(&) Non imponibilità IVA. L'art. 72 del DPR 633/72 prevede alcuni casi particolari in cui le cessioni di beni e prestazioni di servizio non sono soggette all'IVA in quanto incluse in agevolazioni previste da trattati e/o accordi internazionali. Tale disposizione si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate: a) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari; b) ai comandi militari degli stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari installati in esecuzione del trattato del Nord Atlantico nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché alle amministrazioni della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato.

(§§) Esente. Circolare 4/FL Ministero delle Finanze)

(§) Al fine della corretta applicazione dell'aliquota IVA agevolata le tabelle ricomprese nella presente normativa sono le seguenti:

Industrie estrattive

IV-Industrie estrattive dei minerali non metalliferi e non metalliferi

Industrie manifatturiere

V-alimentari

VI- del legno

VII-metallurgiche e meccaniche

VIII dei minerali non metalliferi

IX-chimiche

X-della carta

XI-delle pelli e del cuoio

XII-tessili

XIII-del vestiario, abbigliamento, arredamento

XIV-della gomma, della guttaperca e materie plastiche

Industrie poligrafiche, editoriali ed affini

